

COMUNE DI PIANELLA
(Prov. di Pescara)

Codice CIG: ZE7211E349

**SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, consistente nell'individuazione, a seguito di attività di "*risk management*", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune di PIANELLA è esposto, nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell'Ente, nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Pianella (PE) e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di Pianella;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione
- c) verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- d) impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
- e) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- f) relazioni periodiche sullo stato delle coperture dei rischi, con proposta di eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative al fine di ottimizzare la copertura dei rischi stessi e delle coperture;
- g) proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Pianella e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- i) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri,ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- j) assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

k) Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);

l) Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto.

m) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;

n) assistenza nello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, in caso di contrazione di nuove polizze, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di inviti a gara conformi alla normativa vigente al momento della gara stessa, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;

o) supporto formativo del personale dipendente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;

p) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente, che dovranno essere forniti, anche per via telematica, entro il termine di 5 giorni dalla data della richiesta.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, in pendenza della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare e dei requisiti professionali richiesti all'impresa affidataria

Il contratto potrà essere prorogato per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera Raccomandata, da inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale.

In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker s'impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino all'insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora completate le procedure per l'affidamento del servizio.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

Art. 4 – Corrispettivi

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onere e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto triennale (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) si stima in € **21.000,00** al netto di imposte, l'entità dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato come segue: applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso per le garanzie RCT/RCO, RC Patrimoniale, Incendio, Infortuni diversi, Danni accidentali – Kasko, la percentuale del 10% e per la garanzia RCA/ARD la percentuale dell'5%.

Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Pianella, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Pianella le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 6 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. A tal fine comunica al Comune di Pianella(PE) il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto:

BANCA:.....

IBAN:.....

Intestatario del conto dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare nel suddetto conto sono le seguenti:

.....

.....

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il broker aggiudicatario s'impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Art. 7 -Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;

- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione del Comune di Pianella ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Pianella;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
 - i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
 - tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
- L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Comune di Pianella s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Pianella con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 – Svolgimento dell'incarico

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 9 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 10 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esautività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei responsabili preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.;

Art. 11 – Cauzione provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato d'appalto pari ad € 420,00 , ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale e quindi pari ad Euro 210,00, e con le modalità indicate al punto 13) del disciplinare di Gara.

La garanzia fideiussoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Ente; in caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria del Comune di Pianella, Banca popolari di Bari – Agenzia di Pianella – IBAN – IT 59T0542404297000050050132 con causale del versamento "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio " che dovrà essere presentato in originale o copia autenticata. In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia autentica del titolo stesso;

l'attestazione della garanzia fideiussoria provvisoria dovrà essere inserita nel plico di offerta.

Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto qualora l'Impresa Offerente risultasse aggiudicataria. Tale documento non deve esser prodotto nel caso in cui detto impegno sia contenuto nella fidejussione per la garanzia provvisoria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al Broker aggiudicatario.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 12 – Polizza assicurativa.

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.000.000,00.

Art.13 -Fallimento – Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione, nonché al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 14 – Penali e risarcimento danni

Il Comune di Pianella avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo rispetto alla scadenza.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme .Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, il Comune, con raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo fax, intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione.

Il Comune di Pianella si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'oneri.

Art. 15 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio,

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di Pianella risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di mail pec certificata. La risoluzione avrà effetto dal 90 ° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

Art. 17 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Pescara.

Art. 19 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Pianella informa che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003. L'Amministrazione provvederà a nominare l'aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e giudiziari) a mezzo di proprio provvedimento, che lo stesso sottoscriverà per accettazione.

Art. 20 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.

Tutte spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 21 - Disposizioni particolari

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Pianella ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Pianella di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'Impresa possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto dell'appalto.